

## proposta di legge n. 282

a iniziativa del Consigliere Latini

*presentata in data 14 gennaio 2013*

—————

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 1995, N. 7:  
NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER LA TUTELA  
DELL'EQUILIBRIO AMBIENTALE E DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ VENATORIA

—————

Signori Consiglieri,

l'eccessivo numero di cinghiali esistenti sul territorio regionale è causa di numerosi danni all'agricoltura (le ingenti perdite economiche da essi causate alle colture sono in molti casi non rimborsate o rimborsate solo parzialmente) e di un potenziale grave pericolo per beni e persone.

Si intende a tal fine fornire strumenti specifici utili a contrastare tali fenomeni, operando soprattutto in interventi concreti ed efficaci all'interno di parchi e aree protette sul piano della prevenzione e ripristinando un equilibrio sostenibile della presenza numerica degli animali, sempre nell'ottica di una complessiva tutela e salvaguardia del patrimonio faunistico ed ambientale regionale.

È pertanto necessario modificare la legge regionale 7/1995 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio

ambientale e disciplina dell'attività venatoria" che, pur rappresentando a tutt'oggi un valido impianto normativo, va aggiornata alla luce delle profonde variazioni che hanno caratterizzato, negli ultimi anni, la presenza di tali animali.

A tal fine, nel regolamento indicato all'articolo 27 bis di tale legge devono essere previste le specifiche modalità di controllo della popolazione dei cinghiali nelle aree protette e nei parchi attraverso iniziative di sterilizzazione. Tali iniziative determineranno le modalità di identificazione delle aree di intervento, di censimento della popolazione e di sterilizzazione e verranno attuate mediante l'adozione di piani d'azione.

La proposta, quindi, è costituita da due articoli: il primo riguarda le modifiche alla l.r. 7/1995, mentre il secondo è relativo alla norma transitoria.

**Art. 1**

*(Modifiche all'articolo 27 bis della l.r. 7/1995)*

1. Dopo la lettera e) del comma 3 dell'articolo 27 bis della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) è aggiunta la seguente: "e bis) le specifiche modalità di controllo della popolazione dei cinghiali nelle aree protette e nei parchi attraverso iniziative di sterilizzazione."

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 27 bis della l.r. 7/1995 è inserito il seguente:

"3 bis. Le iniziative indicate alla lettera e bis) del comma 3 determinano in particolare le modalità di identificazione delle aree di intervento, di censimento della popolazione e di sterilizzazione mediante l'adozione di piani d'azione."

**Art. 2**

*(Disposizione transitoria)*

1. L'adeguamento del regolamento indicato all'articolo 27 bis della l.r. 7/1995 alle disposizioni della presente legge è adottato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.